del regolamento n. 23; la fissazione delle compensazioni finanziarie si effettua secondo la stessa procedura.

Articolo 9

Le compensazioni finanziarie di cui all'articolo 8 sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate, all'occorrenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE.

Articolo 10

La Commissione presenta ogni anno al Consiglio, sulla scorta dei dati che le sono comunicati dagli Stati membri, una relazione sull'applicazione delle misure previste nel presente titolo.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2512/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che modifica l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che è indispensabile, in base all'esperienza acquisita, modificare alcune disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 [1], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1229/69 [2], allo scopo di mantenere, a favore degli Stati membri, la preferenza derivante dall'applicazione del trattato;

considerando che una protezione adeguata contro importazioni provenienti da paesi terzi effettuate a prezzi inferiori al prezzo di riferimento può essere ottenuta applicando alle importazioni stesse una tassa di compensazione di importo unico; che, tuttavia, per premunirsi contro importazioni effettuate da determinate provenienze a prezzi anormalmente bassi, occorre fissare ad un livello superiore l'importo della tassa per tali importazioni;

considerando che, a causa della rapida evoluzione dei corsi sui mercati degli ortofrutticoli, è necessario, affinché le misure da adottare possano interamente esplicare la loro efficacia, prevedere una procedura che consenta alla Commissione di adottare misure necessarie nel periodo intercorrente fra due riunioni del Comitato di gestione e che occorre, quando questo si riunisce, presentargli per parere il progetto di misure da adottare eventualmente in rapporto alla situazione del mercato esistente alla data di tale riunione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, commi 6, 7, 8 e 9 del regolamento n. 23 sono sostituite dalle seguenti disposizioni:

---

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62
(2) GU n. L 159 del 1°. 7. 1969, pag. 5.

« Per ciascun prodotto che forma oggetto di un prezzo di riferimento, è calcolato, ciascun giorno di mercato, per ciascuna provenienza, un prezzo d'entrata sulla base dei corsi costatati o riportati nella fase importatore/grossista per un prodotto della categoria di qualità che è stata adottata per la fissazione del prezzo di riferimento o, alle condizioni sotto specificate, per un prodotto commercializzato in una categoria di qualità inferiore.

Qualora i soli corsi disponibili su un mercato d'importazione rappresentativo si riferiscano, per una determinata provenienza, a prodotti commercializzati in una categoria di qualità inferiore a quella che è stata adottata per la fissazione del prezzo di riferimento,

— a tali corsi è applicato un coefficiente di adattamento se, per le condizioni di produzione della provenienza in causa, detti prodotti non sono, per le loro caratteristiche qualitative, normalmente e tradizionalmente commercializzati nella categoria di qualità adottata per la fissazione del prezzo di riferimento,

— detti corsi sono adottati tali e quali per il calcolo del prezzo d'entrata, quando non si verifica la condizione enunciata al trattino precedente.

Il prezzo d'entrata, per una provenienza determinata, è pari al corso più basso o alla media aritmetica dei corsi più bassi costatati per il 30% almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi previa deduzione da tale o da tali corsi, ai quali sia stato eventualmente applicato il coefficiente di adattamento:

— dei dazi doganali della tariffa doganale delle Comunità europee,

— delle eventuali tasse di compensazione,

— delle altre tasse all'importazione, se è compresa in questi corsi l'incidenza di dette tasse,

— delle spese di trasporto che gravano sui prodotti dai punti di transito alla frontiera della Comunità fino ai mercati d'importazione rappresentativi sui quali i corsi sono costatati.

Se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,5 unità di conto a quello del prezzo di riferimento, è istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa. Tale tassa è pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza, denominata in appresso prezzo d'entrata medio. Tale prezzo d'entrata medio è quindi calcolato ciascun giorno di mercato per ciascuna provenienza fino a che, per tale provenienza, la tassa sia soppressa.

Qualora, in base alle disposizioni precedenti, occorra applicare, per uno stesso prodotto ed uno stesso periodo, una tassa di compensazione per diverse provenienze, per queste ultime è applicata una tassa unica, salvo nel caso che i prezzi d'entrata di una o più di tali provenienze siano ad un livello anormalmente basso rispetto a quello dei prezzi d'entrata costatati per l'altra o le altre provenienze in causa. Quando una stessa tassa è applicata per diverse provenienze, il suo importo è pari alla differenza fra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei prezzi d'entrata medi stabiliti per ogni provenienza in causa, secondo le disposizioni del comma precedente.

La tassa di compensazione, di uno stesso importo per tutti gli Stati membri, si aggiunge ai dazi doganali vigenti.

La tassa istituita non è modificata fintanto che la situazione costatata sui mercati di importazione che ha motivato la sua istituzione non ha subíto mutamenti tali:

— da rendere inadeguato l'ammontare della tassa,

— da rendere necessaria la modifica del raggruppamento delle provenienze.

La decisione di abrogazione della tassa interviene per una provenienza quando i prezzi d'entrata per due giorni di mercato consecutivi rimangono ad un livello pari o superiore al prezzo di riferimento. La decisione di abrogazione interviene anche quando, per la stessa provenienza, mancano i corsi per cinque giorni di mercato consecutivi.

Sono determinati secondo la procedura prevista all'articolo 13:

— le modalità di applicazione del presente paragrafo, in particolare i criteri da assumere per la modifica delle tasse vigenti;

— i coefficienti di adattamento;

— i prezzi di riferimento.

L'istituzione, la modifica e l'abrogazione della tassa sono decise in base alla stessa procedura. Tuttavia, nell'intervallo fra le riunioni periodiche del Comitato di gestione, tali misure sono adottate dalla Commissione. In questo caso, esse sono

valide fino all'entrata in vigore di eventuali misure adottate secondo la procedura dell'articolo 13.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1^{0} gennaio 1970.

Esso è applicabile a decorrere:
— dal 1^{0} maggio 1970 per le ciliegie, le prugne, i pomodori, le pesche, le uve da tavola, le arance dolci, i mandarini e mandarini satsuma (o sazuma), le clementine, i tangerini e gli altri ibridi similari di agrumi,
— dal 1^{0} giugno 1970 per gli altri prodotti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

REGOLAMENTO (CEE) N. 2513/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

relativo al coordinamento ed all'unificazione dei regimi d'importazione degli ortofrutticoli applicati da ciascuno Stato membro nei confronti dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1229/69 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 23 prevede misure comunitarie intese fra l'altro a garantire ai produttori di ortofrutticoli della Comunità un'equa protezione; che i regolamenti n. 158/66/CEE [3] e n. 159/66/CEE[4] hanno disposto misure complementari per l'organizzazione comune dei mercati in modo da concretarne l'unificazione con decorrenza dal 1^{0} gennaio 1967 per taluni ortofrutticoli e dal 1^{0} luglio 1968 per gli altri; che l'unificazione dei mercati implica l'instaurazione di un regime di scambi unico nei confronti dei paesi terzi; che è opportuno basare detto regime sul divieto di percepire qualsiasi tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale e di applicare qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente;

considerando tuttavia che per taluni prodotti una troppo rapida applicazione del regime potrebbe causare gravi perturbazioni su taluni mercati degli Stati membri; che per tali prodotti, al fine di consentire un adeguamento alle nuove condizioni di concorrenza risultanti dai citati divieti, è opportuno quindi autorizzare il mantenimento per un certo periodo ed a talune condizioni delle misure restrittive attualmente esistenti negli Stati membri;

considerando che potranno verificarsi condizioni nelle quali le disposizioni emanate per la normale tutela dei mercati comunitari non saranno più sufficienti ad evitare su questi ultimi una perturbazione od il pericolo di una perturbazione a seguito di importazioni od esportazioni, e che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di mettere in atto in tale ipotesi le misure necessarie in tal caso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Salvo disposizioni comunitarie contrarie o deroghe decise dal Consiglio su proposta della Commissione,

---

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(2) GU n. L 159 del 1º. 7. 1969, pag. 5.
(3) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3282/66.
(4) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.